



**Regione Toscana**

**Direzione Ambiente ed Energia  
Settore *Valutazione di Impatto Ambientale*  
*Valutazione Ambientale Strategica***

**CONFERENZA DI SERVIZI  
(artt. 14 e seguenti della L. 241/1990, L.R. 40/2009)**

**Riunione del 09/12/2021**

**Oggetto:** VIA postuma L.R. 10/2010 art. 43 comma 6, D.G.R. n. 931/2019 con progetto di modifica relativamente all'esistente impianto di gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ubicato in Via Polveroni n. 9/11, loc. Vada, comune di Rosignano M.mo (LI). Proponente: Ecomar Italia S.p.A.

**VISTI**

- la Direttiva VIA 2011/92/UE *concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati*, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;
- il D.Lgs. 152/2006 - *“Norme in materia ambientale”*;
- la L. n. 241/1990 - *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;
- la L.R. n. 40/2009 - *“Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”*;
- la L.R. n. 10/2010 - *“Norme in materia di valutazione ambientale strategica(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”*;

Richiamate le proprie delibere:

- G.R. n. 931 del 22/07/2019 - *“Linee guida per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui all'art. 29 del D.Lgs. 152/06 e art. 43, comma 6, della L.R. 10/2010”*;
- G.R. n. 1196 del 01/10/2019 - *“L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3: aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)”*;

**LA CONFERENZA DI SERVIZI**

**Premesso che**

l'impianto della società Ecomar Italia S.p.a. è autorizzato con A.I.A. rilasciata dalla Provincia di Livorno, con Determinazione dirigenziale n. 48 del 13/03/2014;

**Visto che**

Ecomar Italia S.p.a., avente sede legale a Collesalvetti (LI), in Via Pisana Livornese Nord n. 9, Loc. Vada, P.IVA 01001190493 (di seguito il Proponente), ha depositato in data 30/10/2020 (acquisita dal protocollo regionale con n. 374517, n. 374543, n. 374549, n. 374641, n. 374677, n. 374751, n. 374755, n. 374782, n. 374784 del 30/10/2020) l'istanza di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale presso il Settore regionale “Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica” (di seguito Settore

VIA), relativamente all'esistente impianto di gestione rifiuti, ubicato nel Comune di Rosignano Marittimo (LI), in Via Polveroni n. 9/11, trasmettendo i relativi elaborati; in data 04/11/2020, con nota prot. RT n. 379937 il proponente ha trasmesso una nota integrativa all'istanza;

il Settore VIA, con nota prot. n. 382470 del 05/11/2020, ha chiesto documentazione integrativa per la completezza della domanda, come previsto al comma 2, dell'allegato A alla D.G.R. 22 luglio 2019, n. 931 e il proponente ha provveduto a perfezionare l'istanza in data 01/12/2020, con protocollo regionale n. 421158;

l'istanza è stata presentata in ottemperanza dell'art. 43, comma 6, della L.R. 10/2010, in occasione del riesame dell'AIA, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 152/2006 con il quale il proponente prevede la realizzazione di alcune modifiche all'impianto, rispetto a quanto già previsto ed approvato;

#### **Dato atto che**

il progetto è sottoposto alla procedura di VIA regionale, in quanto l'attività dell'impianto ricade nelle categorie progettuali di cui alla lettere m) e n), dell'Allegato III, alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06:

- *“m) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;*

- *“n) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D 11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;*

l'attività dell'impianto ricade, inoltre, al punto 5.1 (lettere b, c, d) e al punto 5.3 (lettera a, punti n. 2, 3, 4) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs., 152/2006 e per questo motivo l'installazione è autorizzata con AIA;

in data 29/10/2020 il Proponente ha provveduto a versare gli oneri istruttori di cui all'art. 47-ter della L.R. 10/2010, in applicazione della D.G.R. 1196/2019, Allegato A, come da nota di accertamento n. 20668 del 04/11/2020;

il procedimento è stato avviato in data 02/12/2020, con la pubblicazione sul sito web regionale dell'avviso di cui all'art. 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 152/ 2006. Detta forma di pubblicità ha tenuto luogo delle comunicazioni di cui agli artt. 7 e 8, commi 3 e 4 della L. 241/1990;

a seguito della nota del 02/12/2020 (Prot. n. 422604 e n. 423474) di richiesta dei contributi tecnici istruttori alle Amministrazioni, agli uffici ed alle Agenzie regionali ed agli altri Soggetti interessati, sono stati acquisiti i contributi dei seguenti Soggetti:

- Comune di Rosignano Marittimo (nota del 01/02/2021, prot. R.T. n. 40302);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (nota del 27/01/2021, prot. R.T. n. 32548);
- ARPAT (nota del 16/02/2021, prot. R.T. n. 65505);
- Azienda USL Toscana Nord Ovest (nota del 16/02/2021, prot. R.T. n. 42430);

e dei seguenti Settori regionali:

- Tutela della Natura e del Mare (nota del 05/01/2021 prot. n. 2611);
- Genio Civile Valdarno Inferiore (nota del 07/01/2021, prot. n. 3135);
- Servizi Pubblici locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche (nota del 12/02/2021, prot. n. 59333);
- Settore Autorizzazioni rifiuti (nota del 19/02/2021, prot. n. 74138)

in esito alla fase di consultazione non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il Settore VIA, sulla base degli esiti istruttori, con nota del 03/03/2021, prot. n. 94935, ha richiesto al proponente integrazioni e chiarimenti, da depositare entro il termine di 30 giorni, in merito alla documentazione presentata all'avvio del procedimento;

in data 01/04/2021, con nota prot. n. 145746, il proponente ha presentato, ai sensi del comma 5, dell'allegato A alla D.G.R. 22 luglio 2019, n. 931, una motivata richiesta di centottanta giorni di sospensione del termine per la presentazione della documentazione integrativa e di chiarimento; il Settore VIA, con nota del 07/04/2021, prot. n. 153582, ha concesso la proroga richiesta;

il Proponente, con pec del 29/09/2021, assunta agli atti con prot. R.T. n. 377512, n. 377799, n. 377794, n. 377812 del 29/09/2021, ha trasmesso la documentazione integrativa e di chiarimento richiesta dal Settore VIA;

conseguentemente alle modifiche progettuali introdotte con la documentazione di chiarimento, in data 27/09/2021 il Proponente ha provveduto a versare un'integrazione agli oneri istruttori pagati al momento dell'istanza, come da nota di accertamento n. 22979 del 07/10/2021;

in data 05/10/2021 il Settore VIA ha provveduto a pubblicare sul sito web regionale la documentazione integrativa, ritenuta sostanziale e rilevante per il pubblico e il previsto avviso al pubblico (trasmesso spontaneamente dal proponente in data 29/09/2021, con la documentazione integrativa);

il Settore VIA, con nota del 05/10/2021, prot. n. 386625, ha indetto una Conferenza di Servizi istruttoria, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della L. 241/1990, convocando la prima seduta per il giorno 23/11/2021, e ha altresì richiesto i contributi tecnici istruttori alle Amministrazioni, agli uffici ed alle Agenzie regionali ed agli altri Soggetti interessati; con la medesima nota il Settore VIA ha comunicato al proponente che le integrazioni trasmesse sono da ritenersi sostanziali e rilevanti per il pubblico, ai sensi dell'Allegato A, punto n. 6, alla D.G.R. 931/2019 ed ha disposto, con opportuna motivazione, la proroga di 30gg del termine per l'adozione del provvedimento finale;

il Settore VIA, con nota del 18/11/2021, prot. n. 448496, preso atto che in data 17/11/2021, con nota prot. RT n. 447218, il Dipartimento ARPAT di Livorno ha chiesto una settimana di proroga per la trasmissione del contributo di competenza, ha ritenuto di rinviare la prima seduta della conferenza di servizi al giorno 09/12/2021;

a seguito della richiesta del 05/10/2021, sono stati acquisiti i contributi tecnici istruttori dei seguenti Soggetti:

- ARPAT (nota del 09/12/2021, prot. R.T. n. 0476819);
  - Azienda USL Toscana Nord Ovest - Dipartimento della Prevenzione, Zona bassa Val di Cecina (nota del 05/11/2021, prot. R.T. n. 430969);
  - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno (nota del 27/10/2021, prot. R.T. n. 416336);
- e dei seguenti Settori regionali:
- Tutela della Natura e del Mare (nota del 28/10/2021 prot. n. 419895);
  - Autorizzazioni ambientali (nota del 12/10/2021 prot. n. 396456);
  - Genio Civile Valdarno Inferiore (nota del 06/10/2021, prot. n. 388418);
  - Settore Autorizzazioni Rifiuti (nota del 09/12/2021, prot. n. 0476244)
  - Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche (nota del 07/12/2021, prot. n. 0476051);

in esito alla fase di consultazione delle integrazioni non è pervenuta alcuna osservazione da parte del pubblico.

#### **Dato atto che**

la presente Conferenza di Servizi Istruttoria è al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di VIA in parola, nonché acquisire gli elementi informativi e le valutazioni dei seguenti Soggetti interessati:

- Comune di Rosignano M.mo
- Provincia di Livorno
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno
- Autorità di Bacino Distrett.le App.no Sett.le
- Arpat - Dip. di Livorno
- Azienda USL Toscana nord ovest - Dip. Prev. di Livorno
- A.I.T. - Conferenza Territoriale n. 5 Toscana Costa
- A.S.A. Spa
- IRPET

e dei seguenti settori regionali:

- Settore Autorizzazioni Rifiuti
- Settore Tutela della Natura e del Mare
- Settore Servizi pubblici locali, energia, inquinamenti e bonifiche

- Settore Miniere e Autorizzazioni in materia di geotermia e bonifiche
- Settore Sismica
- Settore Autorizzazioni Ambientali
- Settore Sistema informativo e Pianificazione del territorio
- Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio
- Settore Genio Civile Valdarno Inferiore
- Settore Tutela Acqua, Territorio e Costa

ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6, della L. 241/1990 è stata altresì invitata la Società proponente Ecomar Italia S.p.a.

ai sensi della L.R. 40/2009 art. 25 comma 3-bis, dell'odierna seduta della Conferenza di Servizi è stato dato avviso sul sito *web* della Regione Toscana. A seguito di detta pubblicazione non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

**Dato altresì atto** che, nel rispetto delle misure previste per la prevenzione del contagio da COVID-19, l'odierna seduta di Conferenza avente luogo in data 09/12/2021, avviene in videoconferenza, ed è stata aperta alle ore 10:15 dall'Ing. Alessio Nenti, delegato a presiedere la seduta dal Responsabile del Settore VIA Arch. Carla Chiodini con nota prot. 0475883 del 07/12/2021, che ha verificato la validità delle presenze, nonché delle deleghe prodotte, con i seguenti risultati:

Soggetto	Rappresentante	Funzione
Roberto Bertani	ASL Nord-Ovest	Delegato
Susanna Berti	Comune di Rosignano Marittimo	Responsabile

Sono presenti in rappresentanza della Società proponente Ecomar Italia S.p.a: Fabrizio Torri, Michelangelo Meola, Maila Marconcini, Paolo Ghezzi, Paolo Saggini, Carlo Rafanelli, Francesca Repeti.

Per il Comune di Rosignano M.mo sono presenti: Eleonora Bulleri, Stefania Marcellini, Monica Ceccanti.

Per ARPAT Dip.to di Livorno sono presenti: Francesca Andreis.

sono infine presenti Marcello Bessi per il Settore VIA;

il delegato per il Responsabile del Settore VIA apre la seduta evidenziando che il fine della seduta di Conferenza di Servizi istruttoria è quello di svolgere un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di VIA postuma relativo all'esistente impianto di gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e al relativo progetto di modifica, ubicato in Via Polveroni n. 9/11, loc. Vada, nel Comune di Rosignano M.mo (LI), proposto da Ecomar Italia S.p.A., nonché di acquisire gli elementi informativi e le valutazioni dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA).

#### **Dato atto altresì che**

il progetto in esame interessa un esistente impianto di gestione rifiuti solidi e liquidi, pericolosi e non pericolosi, all'interno del quale vengono svolte le seguenti attività (con riferimento agli allegati B e C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006):

- stoccaggio (D15, R13) di rifiuti solidi e liquidi (pericolosi e non pericolosi);
- trattamento (R12, D13, D9, D14) di rifiuti liquidi pericolosi;
- trattamento (D13, D9, D14) di rifiuti liquidi non pericolosi;
- trattamento (D13, D9, D14) di rifiuti solidi (pericolosi e non pericolosi);

le attività di stoccaggio che avvengono nell'impianto sono: R13 "*messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12*" (di cui all'allegato C della parte IV D.Lgs. 152/06) e D15 "*deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14*" (di cui all'allegato C della parte IV D.Lgs. 152/06);

le attività di trattamento che avvengono nell'impianto sono: R12 "*scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11*"; D14 "*ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui*

ai punti da D1 a D13”; D13 “raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12”; D9 “trattamento fisico-chimico che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12”;

i quantitativi di rifiuti autorizzati ad essere gestiti nell'installazione sono i seguenti:

- 62.000 t/a (operazioni D9, D13, D14, R12), di cui al massimo:
  - 12.000 t/a esclusivamente di CER 100121 e CER 100107;
  - 50.000 t/a di altri rifiuti pericolosi e non pericolosi;
  - 35.000 t/a di rifiuti pericolosi (liq. e sol.);
- 500 t di stoccaggio istantaneo D15 (di cui 200 t pericolosi);
- 100 t di stoccaggio istantaneo R13 (di cui 60 t pericolosi);

l'area ove è ubicata l'installazione della società Ecomar Italia S.p.a. ricade in area a rischio di incidente rilevante di cui al D.M. 09/05/2001;

dalla documentazione presentata dal Proponente si evince quanto segue:

l'impianto di Via Polveroni, occupa una superficie complessiva di circa 22.000 m<sup>2</sup>, dei quali 1.700 m<sup>2</sup> coperti; delle aree coperte si distinguono: 460 m<sup>2</sup> coperti da tettoia presso officina, 490 m<sup>2</sup> coperti sempre da tettoia e 450 m<sup>2</sup> da capannone;

nel medesimo sito occupato da Ecomar Italia S.p.a. è presente anche un'altra società, Recol S.r.l., che svolge la propria attività usufruendo della struttura impiantistica ricompresa all'interno del perimetro dello stabilimento della Ecomar Italia S.p.a. e non utilizzata da quest'ultima; in particolare, l'attività realizzata dalla Recol S.r.l., autorizzata con AIA rilasciata con Atto Dirigenziale n. 125 del 06/07/2015 della Provincia di Livorno, consiste nel recupero di rifiuti speciali pericolosi liquidi oleosi; il proponente, con riferimento alle possibili interferenze tra le due attività, evidenzia che il parco serbatoi utilizzato da Recol S.r.l., seppur ricompreso all'interno del perimetro della Ecomar Italia S.p.a., è separato e indipendente, in quanto tutte le tubazioni ad esso dedicate sono separate da quelle afferenti il parco serbatoi della Ecomar Italia S.p.a.;

nella esistente situazione autorizzata, le attività svolte dalla Ecomar Italia S.p.a. sono le seguenti:

a) attività di stoccaggio: R13 e D15 effettuata sui rifiuti solidi e liquidi; i rifiuti conferiti sfusi sono stoccati direttamente nelle vasche all'interno del capannone dotato di aspirazione e trattamento dell'aria;

b) attività di trattamento (smaltimento):

- D13: la miscelazione viene effettuata su rifiuti tra loro compatibili e destinati allo stesso processo di trattamento e smaltimento, al fine di ottenere un materiale fisicamente omogeneo per l'avvio a successiva operazione di trattamento e/o smaltimento presso lo stesso impianto o presso impianti terzi. L'operazione viene eseguita su rifiuti che hanno la stessa destinazione di processo o di successivo smaltimento originaria per ogni singolo rifiuto. Vengono miscelati esclusivamente rifiuti che presentano già la conformità con la destinazione finale;

- D9: l'attività di trattamento si suddivide in fasi diverse: innanzi tutto viene eseguito un pre-trattamento, ovvero i rifiuti conferiti vengono umidificati al fine di renderli palabili ed idonei alle lavorazioni successive; a seguire avviene la miscelazione per ottenere un materiale omogeneo da trattare, dopodiché viene eseguita l'inertizzazione attraverso l'aggiunta di reagenti chimici, quali calce, cemento, solfuro di sodio; al rifiuto ottenuto dopo questa fase viene assegnato il CER 190305 se non pericoloso e 190304\* se pericoloso; altra attività che viene svolta è quella della solidificazione, che prevede l'aggiunta alla miscela di calce, cemento, bentonite o leganti idraulici al fine di ottenere un rifiuto solido destinato allo smaltimento in discarica; al rifiuto ottenuto dopo questa fase viene assegnato il CER 190307 se non pericoloso e 190306\* se pericoloso;

- D14: l'attività consiste nel confezionamento/ricondizionamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi ed è autorizzata per lotti di rifiuti che verranno avviati ad impianti terzi per le successive operazioni di smaltimento.

c) attività di trattamento (recupero):

- R12 Attività di trattamento chimico-fisico di rifiuti pericolosi a matrice oleosa; è prevista la miscelazione in deroga, ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. 152/06, tra rifiuti con classi di pericolo differenti; le operazioni di cui all'attività R12 che vengono svolte sono le seguenti: flottazione per separare le particelle liquide caratterizzate da bassa densità, sospese in un fluido avente peso specifico maggiore; trattamento con agente disemulsionante per ottenere la separazione delle varie fasi;

il ciclo produttivo che il proponente intende attuare con il progetto di modifica è il seguente:

sono previste tre diverse linee di lavorazione, ovvero:

- A) Linea di lavorazione rifiuti solidi-fanghi-polveri (P e NP);
- B) Linea di lavorazione rifiuti liquidi (P e NP);
- C) Linea di stoccaggio rifiuti solidi-fanghi-polveri e liquidi (P e NP);

le linee di lavorazione saranno a loro volta distinte in più “sotto-linee” di seguito elencate:

LINEA “A”: FILIERA DELLO SMALTIMENTO:

- Linea A.1DS di ricondizionamento, selezione e cernita Operazione D14;
- Linea A.2DS di adeguamento volumetrico, raggruppamento Operazione D13;
- Linea A.3DS di trattamento chimico-fisico Operazione D9;

LINEA “A”: FILIERA DEL RECUPERO:

- Linea A.1RS di ricondizionamento, selezione e cernita Operazione R12;
- Linea A.2RS di adeguamento volumetrico, raggruppamento Operazione R12;

LINEA “B”: FILIERA DELLO SMALTIMENTO:

- Linea B.2DL di ricondizionamento rifiuti liquidi P e NP Operazione D14;

LINEA “B”: FILIERA DEL RECUPERO:

- Linea B.1RL di trattamento chimico-fisico solo di rifiuti liquidi pericolosi a matrice oleosa Operazione R12;
- Linea B.2RL di ricondizionamento rifiuti liquidi P e NP Operazione R12;

LINEA “C”: FILIERA DELLO SMALTIMENTO:

- Linea CDS di deposito preliminare Operazione D15;
- Linea CDL di deposito preliminare Operazione D15;

LINEA “C”: FILIERA DEL RECUPERO:

- Linea CRS di messa in riserva Operazione R13;
- Linea CRL di messa in riserva Operazione R13;

Nel documento “Allegato N – Descrizione delle linee di gestione”, il proponente, per ogni linea, fornisce, tra le altre cose, descrizione, flusso di lavorazione, criteri di ammissibilità dei rifiuti, attrezzature impiegate, lavorazioni eseguite, misure di controllo del processo, finalità; nelle lavorazioni eseguite sono previste alcune fasi di miscelazione in deroga ai sensi dell’art. 187, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, nello specifico:

- nella linea A.2.DS – adeguamento volumetrico, raggruppamento (D13);
- nella linea A.2.RS – adeguamento volumetrico, raggruppamento (R12);
- nella linea A.3DS – trattamento chimico-fisico (D9);
- nella linea B.1RL – trattamento chimico-fisico solo di rifiuti liquidi pericolosi a matrice oleosa (R12);

ulteriori informazioni sull’esecuzione delle operazioni di miscelazione sono contenute nel documento “All. K – Protocollo gestione rifiuti”;

i quantitativi di rifiuti che il progetto di modifica prevede di trattare sono i seguenti:

- 62.000 t/a (operazioni D9, D13, D14, R12), di cui 35.000 t/a di rifiuti pericolosi (liq. e sol.);
- 1.700 t di stoccaggio istantaneo D15 (di cui 600 t pericolosi);
- 1.000 t di stoccaggio istantaneo R13 (di cui 600 t pericolosi);

di conseguenza il quantitativo complessivo annuo per le operazioni D9, D13, D14, R12 resterà immutato, ma verranno incrementati gli stoccaggi istantanei (da 500t a 1.700t per D15 e da 100t a 1.000t per R13);

l'aumento dei quantitativi degli stoccaggi istantanei è motivato dalle frequenti e sempre più articolate necessità di caratterizzazione analitica dei rifiuti che entrano ed escono dall’impianto e che richiedono tempistiche, in alcuni casi, più lunghe rispetto a quanto avveniva in passato, saturando, di fatto, le volumetrie autorizzate per lo stoccaggio istantaneo e impedendo il potenziale ingresso di ulteriori rifiuti destinati all’operazione D15 e R13;

l'elenco dei codici CER che verranno gestiti è presente nel documento “Allegato E”; nessuna nuova tipologia di rifiuto è stata prevista nel progetto di modifica; sui singoli codici CER le modifiche introdotte sono le seguenti:

- rinuncia all’operazione D1 per i codici appartenenti alla famiglia 20 e previsione della sola operazione R13;
- nuova definizione delle operazioni (D/R) rispetto ai codici già autorizzati;

oltre alle sopra descritte modifiche relative al ciclo produttivo e ai quantitativi istantanei di rifiuti in stoccaggio, le ulteriori modifiche che il proponente intende apportare all'impianto sono le seguenti:

1) demolizione dei serbatoi fuori terra, attualmente localizzati di fronte al capannone esistente ed identificati in planimetria con la sigla S56, S57, S58 e S7, S8, S9, S10 (quest'ultimi dedicati al trattamento delle acque sotterranee provenienti dalla MISO), con rialzamento della quota di fondo e pavimentazione in calcestruzzo;

2) ricollocazione, nell'area ovest del piazzale, del sistema di stoccaggio e trattamento delle acque sotterranee provenienti dalla MISO;

3) demolizione dei locali tecnici attualmente collocati a fianco del deposito temporaneo funzionale all'ampliamento del capannone e del serbatoio di raccolta delle acque meteoriche dilavanti tale superficie (attualmente gestite come rifiuto);

4) l'area di deposito preliminare alla raccolta (Area DT) verrà ricollocata e al posto di un'unica area ne saranno previste due;

5) ampliamento di 1.605 m<sup>2</sup> del capannone esistente, al fine, tra l'altro, di garantire lo scarico dei rifiuti completamente al chiuso e con controllo delle emissioni; all'interno del capannone è stato revisionato lo sviluppo dell'impianto di miscelazione/inertizzazione e l'ubicazione delle baie (B1, B2, B3, B4 e B5);

6) sostituzione dell'attuale sistema di abbattimento delle emissioni aeriformi/odorigene presente nel capannone (biotrikling) con nuovo impianto; la nuova soluzione progettuale prevede l'adozione di più tecniche di abbattimento (scrubber singolo stadio, filtro a maniche, filtro a carboni attivi) in funzione delle tipologie di inquinanti attese da captare e depurare;

7) installazione di un serbatoio, avente capacità pari a 34 m<sup>3</sup> (identificato dalla sigla SERB B10), dedicato allo stoccaggio di rifiuti liquidi non pericolosi (aventi codice CER 161002 e 191308) da impiegare per la fluidificazione/umidificazione dei rifiuti; installazione di n. 2 nuovi silos, aventi capacità pari a 20 m<sup>3</sup> ciascuno (identificati dalle sigle SILO B8 e SILO B9), dedicati allo stoccaggio dei reagenti polverulenti materie prime (quali cemento/calce);

8) l'area di quarantena per i rifiuti solidi/fanghi/polveri in colli, fusti, scarrabili e liquidi in fusti e cisternette sarà ricollocata all'interno del capannone;

9) demolizione del serbatoio identificato con la sigla S53; il progetto prevede il riempimento del relativo bacino di contenimento per conferire maggiore uniformità paesaggistica al contesto e consentire l'ampliamento dei piazzali di manovra, collocando al di sopra del nuovo piano di calpestio:

- una nuova area destinata al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti (DT); -
- una cisterna flessibile S7 impiegata per lo stoccaggio delle acque di MISO depurate;
- l'impianto di trattamento delle acque di MISO;
- una cisterna flessibile S8 impiegata per lo stoccaggio delle acque di MISO depurate;
- una cisterna flessibile S9 destinata allo stoccaggio delle AMPP depurate;
- una cisterna flessibile S10 utilizzata per lo stoccaggio delle AM2PP;

10) implementazione dell'esistente sistema di abbattimento a carboni attivi presente per il contenimento delle emissioni diffuse dei serbatoi, con installazione, a monte del filtro, di un sistema in cui i vapori derivanti dagli sfiati dei serbatoi (S3, S4, S5, S6, S38, S42 e S45) gorgogliano in una soluzione di ipoclorito di sodio al 15%, al fine di abbattere le sostanze odorigene;

11) destinazione dell'area, prossima al Serb. 45, allo scarico/carico delle cisterne contenenti i rifiuti in ingresso/uscita dalla sottolinea di trattamento chimico-fisico (R12) dei rifiuti liquidi a matrice oleosa (B.1);

12) inserimento di filtro dedicato, a monte del serbatoio di rilancio interrato identificato con la sigla S1;

13) riscaldamento del serbatoio identificato con la sigla S4 con conseguente inserimento, prima del filtro a carbone attivo, di un condensatore dedicato, analogo a quanto già installato al serbatoio S45;

14) inserimento operazione R13 sui serbatoi S3, S4, S5;

15) attivazione dell'operazione R12 per i rifiuti solidi, con relativa installazione di nuova pressa e/o pinze idrauliche e/o benna frantoio (applicate all'occorrenza al braccio dell'escavatore meccanica), per l'effettuazione dell'adeguamento volumetrico;

16) variazione del quantitativo di reagente da impiegare per l'operazione di solidificazione: l'azienda intende richiedere l'eliminazione dell'attuale limite del 5% e adottare, come nuovo criterio di dosaggio del reagente, l'utilizzo di un quantitativo che garantisca il raggiungimento della percentuale di residuo fisso conforme ai limiti previsti per il conferimento in discarica;

17) previsione di un'area di rimessaggio scarrabili/cassoni vuoti in attesa di un loro impiego;

18) riorganizzazione della viabilità interna allo stabilimento: alla luce delle modifiche introdotte sulle dimensioni del capannone e sul riempimento del bacino di contenimento, anche la viabilità interna allo stabilimento è stata ottimizzata; l'ingresso sul lato opposto a Via Polveroni, consente, tra l'altro, di ridurre le interferenze sulla zona residenziale;

19) utilizzo di specifici rifiuti quali reagenti, in sostituzione di materie prime.

Secondo quanto riportato nel documento "ALL. G – Relazione di verifica della conformità urbanistico-edilizia del progetto", in relazione alla finalità delle modifiche, il proponente evidenzia che quanto presentato costituisce "l'indispensabile e obbligatorio percorso di adeguamento normativo", sia per quanto riguarda l'adeguamento alle conclusioni sulla BAT di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10.08.2018, sia per quanto riportato nella Relazione di sintesi redatta da ARPAT – Dipartimento di Livorno in data 12.12.2019, in seguito a verifica di controllo effettuata presso lo stabilimento, non ultimo per risolvere definitivamente gli impatti legati alle emissioni odorigene, oggetto, tra l'altro, della Relazione di sintesi redatta dal Dipartimento ARPAT di Livorno in data 25.07.2018, nonostante i vari interventi puntuali di miglioramento che sono stati eseguiti nel tempo dall'azienda e che non possono essere ritenuti esaustivi;

il proponente ha preso in esame l'alternativa progettuale e l'alternativa zero: per quanto riguarda il primo aspetto le modifiche proposte sono già valutate quali alternative progettuali rispetto alla situazione esistente, con particolare riferimento alla nuova tecnologia per la miscelazione/inertizzazione dei rifiuti e al nuovo sistema di abbattimento delle emissioni; l'ipotesi dell'alternativa zero, invece, è rappresentata dalla prosecuzione dell'attività dello stabilimento nella configurazione attuale;

il proponente ha preso in esame gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale, ambientale e settoriale, nonché il quadro vincolistico, pertinenti al progetto in oggetto:

- per quanto riguarda il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR) della Regione Toscana, l'impianto è ubicato nell'Ambito di Paesaggio n. 8 "Piana di Livorno - Pisa – Pontedera"; nell'area interessata dall'installazione esistente di Ecomar Italia S.p.a. non sono presenti elementi di contrasto con il piano; si evidenzia tuttavia che parte dell'area ricade all'interno della fascia di rispetto del fiume Fine, compreso tra i fiumi tutelati per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004;

- per quanto riguarda il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Livorno, l'area dello stabilimento ricade all'interno del Sistema Territoriale della fascia costiera e della pianura, e, più in dettaglio, nel Sottosistema della Pianura dell'Arno; è classificata come area insediativa e lo stabilimento non risulta essere limitrofo a corpi idrici/pozzi e non interseca aree a valore naturalistico; il proponente rileva che per l'attività dell'impianto e gli interventi cui sarà sottoposto, non sono individuati elementi in contrasto con il PTC;

- secondo il Piano Strutturale del Comune di Rosignano Marittimo l'area dello stabilimento rientra nel sistema della pianura centro-meridionale che, dal punto di vista dei vincoli e delle aree e fasce di rispetto, risulta l'area più interessata dell'intero territorio comunale, data la maggiore concentrazione insediativa che vi si concentra; di conseguenza le infrastrutture viarie e ferroviarie, le urbanizzazioni, i pozzi dell'acquedotto, gli impianti di depurazione, con i rispettivi areali di rispetto, impegnano molto suolo. La principale incidenza, in termini di vincolo, è data soprattutto per gli effetti sulla gestione urbanistica ed edilizia previsti dalla legislazione vigente in materia dalla presenza dell'industria Solvay, che produce una vasta zona interessata da rischio di incidente rilevante; l'impianto della Ecomar rientra principalmente



all'interno della UTOE n.2 "Della costa urbana e turistica" e una piccola parte a nord-ovest dello stabilimento ricade nella UTOE n.3 "Della città di mare e di fabbrica"; sulla base degli obiettivi specifici della UTOE n. 2 e UTOE n. 3 descritti nella Disciplina di Piano, il proponente non rileva elementi di contrasto con l'attività dello stabilimento e gli interventi di progetto presentati; anche dal Piano Strutturale si evince che parte dello stabilimento Ecomar rientra all'interno delle aree tutelate per legge secondo quanto disposto dall'Art. 142 del D.Lgs 42/2004, per la presenza del limitrofo Fiume Fine; secondo quanto definito dall'Art. 12 della Disciplina e Statuto dei Luoghi, una minima parte dell'impianto Ecomar rientra all'interno dell'ambito fluviale "Ambito denominato B: comprende le aree potenzialmente inondabili in prossimità dei corsi d'acqua che possono essere necessarie per eventuali interventi di regimazione idraulica tesi alla messa in sicurezza degli insediamenti"; secondo la Carta della Pericolosità Idraulica del Piano, comunque, lo stabilimento si trova in "Classe 2 - Pericolosità Idraulica Bassa";

- secondo il Piano Operativo del Comune di Rosignano Marittimo l'insediamento produttivo della Ecomar rientra all'interno dei siti interessati da procedimento di bonifica; esso è infatti oggetto di procedura di bonifica ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del D.Lgs. 152/06; nel 2008 è stato approvato il progetto di Messa In Sicurezza Operativa (MISO) della matrice acqua sotterranea, ad oggi attivo, che consiste in un sistema di pompaggio e trattamento delle acque sotterranee al fine di garantire un progressivo abbassamento delle concentrazioni degli analiti in superamento, fino al raggiungimento delle CSC, come definite nella Tabella 2 Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/06; il proponente evidenzia che il progetto non prevede modifiche che possano interferire negativamente con la risorsa idrica;

- il Piano Comunale di Classificazione Acustica di Rosignano Marittimo inserisce l'area dell'impianto in Classe IV (Aree di intensa attività umana), le abitazioni più vicine (lato via Lodovica) si trovano in Classe IV e Classe III (Aree di tipo misto);

- il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale classifica l'area ove è ubicato l'impianto come area a pericolosità da alluvione bassa P1, corrispondente ad aree inondabili da eventi con tempo di ritorno superiore a 200 anni;

- in merito al Piano Regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB), il proponente ha esaminato i criteri di localizzazione di cui all'Allegato IV, specificando che trattandosi di modifiche su impianto già esistente, la disamina viene effettuata con lo scopo di valutare eventuali criticità e porre in atto azioni di mitigazione o compensazione; dalla valutazione eseguita è emerso quanto segue:

a) presenza del criterio escludente 1.6, ovvero "aree individuate come "invarianti strutturali" a valenza ambientale definiti dagli strumenti della pianificazione e dagli atti di governo del territorio di cui alla LR 1/2005 e s.m.i.", in quanto l'impianto ricade in area sensibile per l'acquifero, sulla base della Tav. PP4.3 del Piano Operativo comunale;

b) presenza del criterio escludente 5.3, ovvero "Aree con presenza di insediamenti residenziali - all'interno di un centro abitato, senza considerare le case sparse - inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti; tale limite è posto a 500 metri qualora all'impianto siano conferiti rifiuti pericolosi", in quanto i punti di scarico dei rifiuti distano meno di 200 metri dalla prima abitazione;

c) presenza del criterio escludente 5.5, ovvero "Aree inserite nel presente Piano regionale ai sensi dell'art. 9 comma 2 della L.R. 25/98 ai fini della bonifica o messa in sicurezza, così come stabilito dall'art. 13 comma 5 della stessa L.R. 25/98", in quanto l'area è oggetto di una Messa In Sicurezza Operativa (MISO);

d) presenza del criterio penalizzante 1.2, ovvero "Aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del D.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", in quanto l'area ricade in parte in un'area tutelata per la vicinanza con il fiume Fine (art. 142 D.Lgs. 42/2004, comma 1, lettera c);

e) presenza del criterio penalizzante 3.7, ovvero "Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica media (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno compreso fra 200 e 500 anni)", in quanto il sito rientra in un'area che ricade in zona di pericolosità idraulica media;

il proponente rileva quanto segue:

▪ per quanto riguarda il criterio di cui al sopra elencato punto a), le modifiche progettuali non comporteranno alcun potenziale impatto sull'acquifero, tenuto conto della presenza di adeguate pavimentazioni, del piano di gestione delle acque meteoriche presentato, delle procedure operative che sono state previste per eventuali sversamenti accidentali, per l'assenza di emungimenti della falda da pozzi per uso idropotabile e/o industriale (ad esclusione di quelli previsti per la MISO);

▪ per quanto riguarda il criterio di cui al sopra elencato punto b), l'impianto sia nella configurazione esistente che in quella di progetto non rispetta le distanze indicate dal PRB, per cui anche in questo caso il progetto di modifica non apporta alcun peggioramento della situazione;

- per quanto riguarda il criterio di cui al sopra elencato punto c), l'intervento non pregiudicherà il costante funzionamento della MISO né interferirà, a livello spaziale, con le strutture della MISO (reti, piezometri, pozzi); per quanto riguarda invece gli interventi di progetto che prevedono scavi e quindi interazione con la matrice suolo/acque sotterranee, alla luce della tipologia di fondazione, della quantificazione dei volumi di scavo, delle caratteristiche dei suoli e della soggiacenza della falda, si rileva che le opere in progetto non pregiudicheranno né interferiranno con la MISO ad oggi in atto sul sito in esame;
- per quanto riguarda il criterio di cui al sopra elencato punto d), gli interventi ricadenti nel vincolo di cui all'art. 142 comma 1 del D.Lgs. 42/2004, non determinano consumo di nuovo suolo perché interni all'area del perimetro di stabilimento, completamente pavimentata; tali interventi non determineranno alcuna criticità in termini di tutela paesaggistica/ambientale, in modo particolare la demolizione del più grosso serbatoio metallico presente nello stabilimento (S53), costituirà un rilevante miglioramento dell'attuale impatto prodotto dallo stesso sul paesaggio;
- per quanto riguarda il criterio di cui al sopra elencato punto e), la relazione presentata nella documentazione integrativa (All. W-Considerazioni sulla Pericolosità Idraulica dell'area in studio) evidenzia che la classificazione del PGRA in area a pericolosità da alluvione P1 (bassa), nonché le previsioni della Relazione Geologica del Piano Operativo Comunale, determinano la fattibilità degli interventi proposti;

il Proponente ha preso in esame le componenti ambientali interessate dalle attività previste ed i potenziali impatti sulle diverse componenti ambientali legati all'impianto esistente di gestione rifiuti, in particolare:

per quanto riguarda la componente atmosfera, nell'impianto sono presenti due emissioni significative: l'emissione esistente "G1", originata dall'impianto termico avente potenzialità pari a 3,35 MW, alimentato ad olio combustibile, sul quale non sono previste modifiche e l'emissione "E1", proveniente dalle aspirazioni del capannone e dal convogliamento dei silos; per il capannone è previsto un ampliamento, per cui l'emissione E1 subirà modifiche sia per quanto riguarda le aspirazioni, che per i sistemi di abbattimento; la portata prevista sarà pari a circa 85.000 m<sup>3</sup>/h e sarà dovuta ad aspirazioni centralizzate ed altre localizzate; i sistemi di abbattimento previsti sono stati progettati per avere la massima efficacia ed efficienza nel trattamento di: polveri, metalli pesanti (arsenico, cromo, rame, nichel, piombo, mercurio), idrocarburi, Composti Organici Volatili (COV), ammoniaca (NH<sub>3</sub>), idrogeno solforato (H<sub>2</sub>S), SOV clorurati e non, IPA, componenti odorigene; nella parte del capannone esistente è prevista l'installazione di n. 2 scrubber a singolo stadio in serie (il primo acido per acido solforico, per l'abbattimento di ammoniaca; il secondo basico-ossidativo per idrossido di sodio e ipoclorito di sodio, per l'abbattimento delle sostanze odorigene); alcune aspirazioni localizzate, come quelle originate dalle vasche seminterrate (nelle quali è previsto il collocamento di rifiuti inquinanti da idrocarburi, SOV clorurati e non, IPA e polveri), prima di arrivare allo scrubber a umido, sono inviate ad un filtro a maniche e a un filtro a carboni attivi; nella parte dell'ampliamento del capannone sono previsti altri 2 scrubber a singolo stadio in serie, identici a quelli previsti per la parte esistente; sono inoltre previsti altri sistemi di abbattimento puntuali quali: per gli sfiati dei silos, che sono convogliati agli scrubber, è prevista l'installazione di filtri depolveratori; per il miscelatore è prevista l'installazione di un filtro a tessuto; per le bilance di pesatura dei materiali polverulenti è prevista l'installazione di filtri a cartuccia; per i serbatoi S3, S4, S5, S6, S38, S42 e S45 è previsto il convogliamento degli sfiati ad un gorgogliatore contenente ipoclorito per l'abbattimento delle sostanze odorigene, prima di passare al filtro a carboni attivi;

per l'emissione E1 sono previsti i seguenti inquinanti: polveri; ammoniaca; composti organici volatili totali (TVOC); metalli di cui alla Tab. A1, Classe II (arsenico, cromo VI, cobalto, nichel); metalli di cui alla Tab. B, Classe I (cadmio, mercurio, tallio); metalli di cui alla Tab. B, Classe III (cromo III, piombo, rame, vanadio, manganese); idrogeno solforato; sostanze organiche volatili SOV delle seguenti tabelle: Tab. A1, classe III; Tab. D, Classe I; Tab. D Classe II; per ogni inquinante/classe di inquinanti il proponente ha previsto il valore limite in concentrazione stabilito dal Piano Regionale della Qualità dell'Aria di cui alla D.C.R. 18 luglio 2018, n. 72 (PRQA);

sulla base del quadro emissivo previsto e in relazione a quanto previsto dal paragrafo 3 (valutazione dell'impatto sull'atmosfera) della Parte Prima, dell'Allegato 2 al PRQA, il proponente ha verificato per quali inquinanti/classi di inquinanti sono previsti superamenti delle soglie indicate al sopra citato paragrafo e conseguentemente, per essi (As, Cr VI, Co, Ni - Cd, Hg, Tl - Cr III, Pb, Cu, Vn, Mn - SOV della Tab D, Classe I - SOV della Tabella D, Classe II), ha provveduto a valutare l'impatto in atmosfera attraverso l'impiego di modelli per la simulazione della dispersione degli inquinanti; sono stati presi in considerazione tre recettori ubicati nelle vicinanze dell'impianto, ovvero:

- Recettore 1 - abitato della località Polveroni;

- Recettore 2 - scuola elementare Angelo Silvio Novaro e asilo Arcobaleno comunale di Vada posti ad una distanza di circa 2100 metri dall'impianto;

- Recettore 3 - istituto scolastico Enrico Mattei e scuola Primaria Ernesto Solvay posti ad una distanza di circa 2700 metri;

i risultati del modello diffusionale vengono considerati cautelativi, in quanto sono state prese in considerazione concentrazioni di inquinanti pari ai valori limite e condizioni meteo peggiorative; il proponente evidenzia comunque che anche nelle massime condizioni di esercizio, l'impatto previsto in atmosfera non comporta fattori di penalizzazione per alcun tracciante, anche ai ricettori più sensibili; per quanto riguarda le emissioni odorigene, il proponente evidenzia che l'ampliamento del capannone consentirà di eseguire, in futuro, tutte le operazioni di scarico, trattamento e ricarica al chiuso, in ambiente aspirato e riducendo, di conseguenza, l'impatto odorigeno, e la dispersione in atmosfera di aerosol;

per quanto riguarda la componente ambiente idrico, il proponente rileva che l'impianto produce scarichi di acque reflue industriali (provenienti dai trattamenti delle acque derivanti dalla MISO e delle acque di prima pioggia) ed acque reflue domestiche (originate dai servizi igienici assimilati alle acque reflue domestiche); gli scarichi sono collettati alla pubblica fognatura;

per quanto riguarda le acque meteoriche dilavanti, il proponente evidenzia che il progetto di modifica comporta una riduzione delle acque di prima pioggia da trattare, in quanto circa 1.600 m<sup>2</sup> di piazzale verranno coperti con l'ampliamento del capannone e che le acque dilavanti le coperture sono idonee per essere utilizzate per scopi industriali, irrigui o per essere allontanate nella rete di regimazione acque;

il proponente ha presentato il Piano di Gestione delle Acque Meteoriche, nel quale sono descritte le modalità di gestione delle acque meteoriche dilavanti contaminate AMDC (provenienti dall'area dei piazzali operativi), delle acque meteoriche di prima pioggia AMPP (provenienti dalle aree di transito mezzi, deposito temporaneo e accessorie), delle acque meteoriche di seconda pioggia e delle acque meteoriche non contaminate AMDNC (provenienti dalle coperture); le AMDC sono raccolte in un serbatoio di stoccaggio e sono sottoposte alle operazioni R12 – trattamento chimico fisico finalizzato al recupero; le AMPP subiscono un trattamento fisico di sedimentazione delle sabbie e di separazione per galleggiamento degli oli e delle sostanze flottanti in generale; successivamente vengono inviate ad un impianto di filtrazione su sabbia quarzifera e carbone attivo, dopodiché vengono stoccate per essere riutilizzate nel ciclo di processo dello stabilimento e per il lavaggio e funzionamento di vari apparati impiantistici riconducibili all'attività di trattamento e smaltimento rifiuti; l'eccesso viene scaricato in fognatura nera; le acque meteoriche di seconda pioggia e quelle non contaminate vengono stoccate in serbatoi per essere riutilizzate; l'eccesso è scaricato nella fognatura bianca comunale;

per quanto riguarda la componente suolo e sottosuolo tutte le lavorazioni avvengono all'interno di capannoni pavimentati; i piazzali esterni sono impermeabilizzati; le tecniche costruttive della pavimentazione industriale, i trattamenti delle vasche di scarico, trattamento e carico, nonché il loro periodico controllo di integrità garantiscono l'assenza di possibili interferenze non controllate di media e lunga durata; l'investimento per silos nuovi consentirà di aumentare la tutela per la risorsa sotterranea; il proponente evidenzia che nello specifico la demolizione del serbatoio S53 risulta avere aspetti migliorativi su questa matrice in quanto il riempimento della significativa depressione in cui il serbatoio è inserito, consente di azzerare le anomalie morfologiche all'interno dell'impianto, l'acclività dei versanti e la relativa stabilità, nonché i potenziali fenomeni erosivi ricollegabili al dilavamento delle acque;

relativamente alla componente flora, vegetazione, fauna ed ecosistemi il proponente evidenzia che l'interferenza delle azioni di progetto con flora e fauna sia trascurabile se non nulla. Il progetto apporta, in tal senso, alcune azioni di miglioramento. Lo stesso ampliamento del capannone, è previsto su area già impermeabilizzata con asfalto, così come l'installazione di nuovi silos o aree di deposito. L'intervento di demolizione del serbatoio S53 e del conseguente riempimento con destinazione finale degli spazi a piazzale di manovra, tuttavia, comporta l'impermeabilizzazione di un'area di terreno attualmente permeabile, ma gli interventi a verde inseriti in questa fase progettuale, pur se perimetrali o esterni all'area di proprietà sono decisamente migliorativi e ampiamente compensativi; secondo il proponente il progetto non apporta modifiche alle caratteristiche dei luoghi tali da alterare gli attuali equilibri delle componenti naturali e anzi, grazie al progetto di piantumazione delle nuove essenze arboree, ne migliorerà alcune caratteristiche di sostenibilità favorendo l'inserimento di habitat, prima assenti;

per quanto riguarda la componente paesaggio e beni culturali il proponente ribadisce che tutte le demolizioni dei serbatoi sono fortemente migliorative per il contesto territoriale, anche se risulta fonte di potenziale impatto l'ampliamento del capannone, che, comunque, è in continuità con la struttura esistente, con un incremento prospettico apprezzabile solo sul lato nord; per quanto riguarda gli interventi di ricollocamento delle aree di deposito, delle tettoie e delle cisterne flessibili, l'impatto visivo delle nuove previsioni progettuali sarà impercettibile dall'esterno in quanto riferibile a strutture di modesta altezza, inferiore a

quella del muro di cinta; il proponente presenta delle simulazioni fotografiche per dimostrare che al termine dei lavori il contesto territoriale trarrà un rilevante vantaggio paesaggistico, riducendo drasticamente i volumi fuori terra e la relativa visibilità;

per quanto riguarda la componente rumore e vibrazioni, il proponente ha presentato una valutazione previsionale di impatto acustico redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, dalla quale si evince il rispetto dei valori limite previsti per il periodo diurno, stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica del Comune di Rosignano M.mo; lo stabilimento ed i recettori considerati sono tutti in classe IV; per le fasi di cantiere i risultati delle simulazioni mostrano che potrebbero essere superati i limiti emissione e di differenziale, pertanto il proponente ritiene opportuno ricorrere alle procedure di richiesta di deroga al rispetto dei limiti, di cui al D.P.G.R. 8 gennaio 2014 n. 2/R;

per quanto riguarda la componente materiali di scavo, rifiuti e bonifiche:

- componente bonifiche: il proponente ha presentato un documento "Allegato J - Relazione tecnica per l'applicazione dell'art. 242-ter del D.Lgs. 152/2006" quale relazione di sintesi prevista al paragrafo IV delle "Linee guida di prima applicazione per l'attuazione dell'art. 242 ter", di cui all'allegato A alla D.G.R. 55/2021. Nel sopra citato documento è presente una sintesi dello stato del procedimento di bonifica e viene valutata l'interferenza del progetto con la bonifica delle matrici ambientali.

In relazione al procedimento di bonifica il progetto definitivo di Messa in Sicurezza Operativa (MISO) è stato presentato nel marzo 2008 ed è stato approvato con provvedimento dirigenziale del Comune di Rosignano M.mo n. 43 del 19/01/2009; dall'aprile 2009 ad oggi si sono svolte regolarmente le azioni di MISO ed il relativo monitoraggio idrogeologico per la verifica dell'azione di "barriera idraulica" del sistema di pompaggio, sia nella falda superficiale (Pozzi A, B e C), sia sulla falda profonda (Pz7a); il progetto di MISO è stato modificato nel 2019, con decreto n. 567 del 13/03/2019 del Comune di Rosignano M.mo, per potenziare la barriera idraulica con inserimento di ulteriori due pozzi e sono stati previsti una serie di interventi sul terreno; l'attuale assetto della MISO è il seguente:

- pozzi A, B, C, Pz9 e Pz15, come specifici punti costituenti la barriera idraulica della falda superficiale;
- Pz12, Pz13b, Pz3b quali piezometri per il controllo analitico-chimico della barriera idraulica della falda superficiale;
- Pz1 come punto di pompaggio temporaneo per il permanere o l'evidenziarsi della presenza di contaminazione da idrocarburi;
- Pz7a come specifico punto del sistema di pompaggio della falda profonda;
- Pz13a come punto di controllo per verificare l'assenza di contaminazione della falda profonda;

la frequenza di campionamento per l'esecuzione delle analisi chimiche di laboratorio è semestrale;

il proponente evidenzia che nel dicembre 2019 sono stati completati gli interventi sulla matrice terreno previsti dal Progetto definitivo di MISO, quindi il rischio residuo derivante dalla contaminazione della matrice risulta ad oggi in completa sicurezza; nel mese di giugno 2021 il proponente ha provveduto ad eseguire un'indagine della matrice terreno mediante campionamenti, dai quali è emerso il rispetto dei limiti delle Concentrazioni Soglie Contaminazione (CSC) previste dalla Colonna B, della Tabella 1, dell'Allegato 5, al Titolo V, parte Quarta del D.Lgs. 152/06;

dalla relazione tecnica presentata si evince una soggiacenza della falda a circa - 4,83 m rispetto al piano di campagna e che le fondazioni dell'ampliamento del capannone non supererebbero la quota massima di -2,50 m dal piano campagna;

il proponente ritiene di poter asserire che la realizzazione delle opere di fondazione dell'ampliamento in oggetto non pregiudicherà né interferirà con la MISO in atto sulla matrice acque sotterranee, né tanto meno determinerà rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area;

- componente rifiuti: il proponente ha simulato vari scenari relativi alle varie tipologie di trattamento autorizzato (miscelazione, inertizzazione e solidificazione), con i limiti imposti dall'autorizzazione vigente; da questa simulazione si evince che qualora nell'impianto venisse svolta esclusivamente miscelazione, il quantitativo di rifiuti prodotti sarebbe pari al quantitativo massimo di rifiuti in ingresso, ovvero 62.000 t/anno; qualora invece venisse svolta esclusivamente l'attività di inertizzazione, con aggiunta di reagenti e materie prime, si arriverebbe ad una produzione massima di rifiuti pari a 71.300 t/anno; con le modifiche di progetto presentate, in modo particolare con la richiesta di aumento della percentuale di reagenti da poter utilizzare nelle operazioni di solidificazione, sono stati individuati 66 scenari possibili, dei quali soltanto 18 di essi comportano un modesto incremento di rifiuti prodotti rispetto al valore di 71.300 t/anno, mentre in tutti gli altri casi il quantitativo è pressoché invariato o inferiore, rispetto al quantitativo massimo previsto con l'AIA vigente;

- componente materiali di scavo: il proponente stima in circa 3000 m<sup>3</sup> il quantitativo di terre provenienti prevalentemente dallo scavo di fondazione del nuovo capannone e, solo in parte dalle operazioni di demolizione del serbatoio S53; tenuto conto dei saggi e dei prelievi che sono stati fatti e illustrati nel

precedente paragrafo dedicato alle bonifiche, dai quali si evince il rispetto dei limiti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), così come definite dalla Colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V, parte Quarta del D.Lgs. 152/06, i materiali di scavo prodotti nel corso dei lavori, potranno essere gestiti come “terre e rocce da scavo” così come definite dal D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120;

in riferimento alla componente beni materiali (infrastrutture e circolazione veicolare) il proponente ha effettuato una valutazione del traffico annuo e settimanale dei mezzi che si recano presso l'impianto, partendo cautelativamente dal massimo quantitativo di rifiuti autorizzati, su base annuale (per le operazioni D9, D13, D14 e R12); il valore risultante, dipende dalla capacità di carico dei mezzi (da 15 a 30 t) e quindi si va da un minimo di 2.067 mezzi all'anno (41 a settimana) ad un massimo di 4.133 mezzi (83 a settimana); per quanto riguarda le operazioni D15 e R13 non è previsto un limite massimo al quantitativo di rifiuti, se non come stoccaggio istantaneo, per cui il proponente esegue una valutazione tenendo in considerazione il tempo medio di carico scarico (da 20 a 120 minuti) e il numero di punti di scarico; in questo caso si va da un massimo di 6.000 mezzi all'anno (24 al giorno) ad un minimo di 250 mezzi all'anno (1 al giorno);

in relazione alla componente aspetti socio economici il proponente distingue l'impatto socio-economico del progetto presentato nella fase di cantiere e in quella di esercizio, rilevando che nella prima fase i benefici economici per il territorio sono legati essenzialmente alla creazione di lavoro per le aziende che saranno coinvolte nella fornitura impiantistica e nell'installazione e per i servizi di ristorazione locali, mentre nella seconda il beneficio economico è rappresentato dalla continuità occupazionale garantita dall'attività dello stabilimento;

in relazione alla componente salute pubblica il proponente disamina soprattutto la situazione relativa al pericolo incendio, a livello di ottimizzazione delle misure organizzative e tecniche nell'ambito dell'impianto in cui vengono effettuati gli stoccaggi dei rifiuti, di adeguata informazione e formazione del personale che opera sull'impianto, di controllo e monitoraggio delle sorgenti di innesco e delle fonti di calore, di adeguata manutenzione delle aree, dei mezzi d'opera, nonché degli impianti di protezione antincendio;

il proponente esamina gli impatti previsti nella fase di cantiere anche sulla base delle Linee Guida ARPAT “*Indicazioni generali di buona pratica tecnica da adottare al fine di tutelare l'ambiente durante le attività di cantiere e le operazioni di ripristino dei luoghi*”; il cronoprogramma degli interventi è stimato in circa 105 settimane; sono stati valutati e mitigati gli impatti soprattutto per quanto riguarda le seguenti componenti:

- suolo e sottosuolo: sono state valutate le interferenze e proposte mitigazioni per la fase fasi di demolizione e realizzazione delle nuove strutture;
- acque meteoriche in fase di cantiere;
- traffico indotto;
- emissioni di polveri;
- emissioni acustiche;
- terre e rocce da scavo.

Il Settore VIA informa i presenti circa i pareri ed i contributi tecnici pervenuti alla data odierna (conservati agli atti del Settore VIA e pubblicati sul sito web regionale) e di seguito in sintesi riportati:

- il **Dipartimento di Livorno di ARPAT** aveva presentato un contributo sulla documentazione iniziale in data 16/02/2021, nel quale aveva dettagliatamente descritto il progetto ed aveva inoltrato numerose richieste di integrazioni e chiarimenti;

nel proprio contributo del 09/12/2021, vengono esaminate le risposte del proponente alle richieste di integrazioni; il dipartimento conclude il proprio contributo sostenendo che a completamento del quadro conoscitivo sull'impianto, sono necessari ulteriori chiarimenti, che vengono di seguito elencati, suddivisi per componente ambientale:

⇒ componente flora, vegetazione, fauna ecosistemi: il dipartimento conferma la necessità di condurre monitoraggi finalizzati a verificare le condizioni ecologiche ante e post operam nelle aree contermini e in particolare nelle aree di pertinenza fluviale, per valutare eventuali ulteriori azioni mitigative/compensative, con la predisposizione di indicatori in grado di misurare gli effetti delle opere condotte; a titolo di esempio potrebbero essere presi in considerazione indicatori di tipo biologico per valutare la qualità delle acque e potrebbe essere utile monitorare la diffusione delle specie vegetali non autoctone potenzialmente colonizzabili ambienti disturbati e la cui diffusione è facilitata da vettori quali ruote contaminate di mezzi d'opera o movimenti di terra contenenti propaguli, rizomi semi estranei ecc.

⇒ componente atmosfera: ai fini del successivo procedimento di rinnovo dell'AIA, il proponente dovrà trasmettere una procedura operativa per la gestione in efficienza di tutti gli impianti di abbattimento, comprensiva dei nuovi filtri a maniche e filtri a carboni attivi;

⇒ componente rifiuti:

per quanto riguarda la Linea A.1 DS (ricondizionamento e/o cernita D14/R12), si richiede che l'operazione di cernita/selezione, per entrambe le filiere di gestione, sia completata individuando per i rifiuti in ingresso criteri differenziati di ammissibilità secondo la filiera destino (% di frazioni estranee ammesse in ingresso, % di recupero dei flussi selezionati...) stabilendo cioè gli obiettivi del trattamento in base al destino finale del rifiuto;

per quanto riguarda la Linea A.2DS (adeguamento volumetrico o miscelazione D13/R12), si chiede al gestore di chiarire la necessità di effettuare una selezione/cernita su rifiuto destinato a successiva sola miscelazione o destinato a frantumazione e miscelazione. Se l'operazione di cernita fosse ritenuta necessaria per garantire l'effettuazione della frantumazione in sicurezza è opportuno che il gestore individui la tipologia delle sostanze indesiderate (che non devono essere presenti nel rifiuto in ingresso), nonché la % delle sostanze ammissibili all'impianto, in relazione al rendimento dell'operazione di selezione effettuata. Tenuto conto che in allegato E sono destinati all'operazione R12 e D13 i medesimi cod.EER (oltre 400), è necessario che il gestore effettui un discrimine secondo la filiera per l'ammissibilità in impianto. In altri termini si chiede sulla base di quali valutazioni preliminari un rifiuto di medesima tipologia e provenienza (medesimo EER) segue una filiera di recupero anziché quella di smaltimento. Inoltre considerato che l'operazione di miscelazione R12 (come per l'operazione D13) non determina la rimozione degli inquinanti, deve essere garantito che la miscelazione non costituisca diluizione ai fini della declassificazione e che la medesima costituisca ostacolo per il recupero del rifiuto. E' perciò necessario che il gestore indichi oltre a quanto riportato in appendice 1 Allegato K, per macro tipologia di rifiuto, la tipologia di recupero prevista e la precisa finalità della operazione di miscelazione.

per quanto riguarda la Linea A.3DS (trattamento chimico-fisico D9), si evidenzia che nella fase di fluidificazione, tenuto conto della destinazione dei rifiuti, in base all'art. 6 del D.lgs 36 /03 (rifiuti non ammessi in discarica), che al comma 1 lettera a) dispone il divieto di smaltimento dei rifiuti allo stato liquido, la modalità di trattamento proposta non è accettabile in nessuna fase della gestione (pre-trattamento o trattamento) in quanto illecita. La società, potrà valutare di effettuare l'umidificazione dei rifiuti polverulenti con rifiuti solidi fangosi nella fase di miscelazione prevista all'interno del trattamento di inertizzazione finalizzate all'ottenimento della ricetta ottimale. Per quanto riguarda la fase di neutralizzazione, sull'utilizzo di rifiuti liquidi, in sostituzione dei reagenti, sono ribadite le osservazioni sopra riportate. In ogni caso l'operazione di neutralizzazione, effettuata cioè tra rifiuti solidi, si configura, a parere del Dipartimento, come una miscelazione (anche in deroga al divieto di cui al comma 1, art.187) sulla quale effettuare le prove di compatibilità;

Richiamato il documento Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment 2018 da cui possono trarsi i seguenti principi:

- la miscelazione costituisce una deroga al principio secondo cui rifiuti non omogenei devono essere tenuti separati, poiché rende più complesse le operazioni di tracciamento e il corretto trattamento del rifiuto;
- la miscelazione deve essere funzionale al successivo trattamento cui è destinato il rifiuto e non deve essere un metodo volto a facilitare l'accettazione dei rifiuti;
- la miscelazione deve essere effettuata senza rischi per la salute, che avvenga senza che ne resti pregiudicato il tracciamento dei rifiuti pericolosi, che non conduca ad un trattamento della miscela peggiore rispetto a quello disponibile per i singoli rifiuti che hanno dato origine alla miscela o a operazioni ambientalmente non corrette;

la modalità proposta potrebbe (almeno sulla base delle informazioni ad oggi fornite) configurarsi come un metodo volto a facilitare l'ammissibilità in discarica e pertanto si ritiene non accettabile in quanto operazione non ambientalmente corretta;

in merito al processo di inertizzazione, il dipartimento evidenzia che tale trattamento se effettuato su motivazioni commerciali richieste dal produttore e se palesemente non necessario per il raggiungimento dei limiti di ammissibilità in discarica, determina, con l'aggiunta di leganti idraulici, l'aumento della quantità dei rifiuti prodotti. Pertanto, ai fini del contenimento dell'impatto ambientale, si ritiene che il rifiuto possa essere inviato in discarica previa valutazione da effettuare sulla base delle indicazioni della Linea Guida Ispra;

sempre sul trattamento D9, il dipartimento rileva che il gestore prevede anche per l'inertizzazione una fase preliminare di omogeneizzazione, intesa come operazione D13 miscelazione (di fatto si formano miscele 190203/190204\*), da inviare ad una seconda miscelazione (in deroga o non in deroga), definita propedeutica in quanto necessaria ad ottimizzare la miscela da sottoporre al trattamento chimico fisico di inertizzazione. Il dipartimento osserva che la miscelazione è un'operazione di gestione sempre da autorizzare con la sola esclusione prevista quando la medesima avviene nell'impianto di trattamento (D8 - D9) dove risulta funzionale e parte integrante del procedimento tecnologico autorizzato; ritenuto pertanto che tale operazione

possa essere compiuta solo una volta e all'interno del trattamento D9, viene chiesto al proponente di rivalutare questa modalità di gestione;

- **la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno**, nel contributo del 27/10/2021, dopo aver esaminato il progetto proposto non rileva impatti paesaggistici di una certa entità sul territorio di riferimento; dalle planimetrie allegate nelle quali è visibile in dettaglio l'area soggetta a vincolo e gli interventi di modifica previsti in essa, la Soprintendenza non rileva alterazioni consistenti in riferimento all'inserimento paesaggistico nel sito di riferimento; si ricorda che, qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della legislazione vigente in materia (art.90 e ss. D.Lgs. 42/2004, artt. 822, 823 e 826 del Codice Civile, nonché art. 733 del Codice Penale), di sospendere i lavori, avvertire entro 24 ore la Soprintendenza o la Stazione dei Carabinieri competente per territorio e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti;

- **l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale**, nel proprio contributo del 27/01/2021, ha verificato la conformità del progetto alla propria pianificazione ed ha rilevato quanto segue:

- in riferimento al PGRA, l'impianto in oggetto si colloca in aree classificate come P1 (Aree a pericolosità da alluvione bassa) disciplinato dall'art. 11 della Normativa di Piano che consente tutti gli interventi previsti dalla strumentazione urbanistica purché eseguiti garantendo il rispetto delle condizioni di mitigazione e gestione del rischio idraulico emanate dalla Regione Toscana (L.R. 41/2018);

- in riferimento al PAI, le aree interessate dall'intervento risultano esterne alle aree classificate a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana;

- in riferimento al PGA, la normativa di piano non prevede l'espressione di parere da parte dell'ente ma, considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 2000/60/CE, dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici interessati dallo stabilimento, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

- **il Dip. di Prevenzione della Zona Bassa Val di Cecina dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest**, nel contributo del 05/11/2021, sulla base della documentazione integrativa esaminata, ritiene che risultino forniti i chiarimenti richiesti nel precedente contributo del dipartimento e quindi esprime parere favorevole al prosieguo dell'iter amministrativo dell'istanza;

- **il Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e bonifiche**, nel proprio contributo conclusivo del 07/12/2021 rileva che: *"... Si prende atto della verifica dell'area in rapporto ai criteri di localizzazione del Prb svolta dal proponente, dalla quale sono emersi alcuni aspetti nel dettaglio descritti nel presente contributo e in quello precedente che è necessario prendere in considerazione nel procedimento.*

*In particolar modo, come emerso dall'analisi istruttoria, nell'ambito dell'interferenza dei punti di scarico dei rifiuti con gli insediamenti residenziali limitrofi, si raccomanda la messa in atto di azioni di mitigazione/compensazione.*

*Per quanto attiene agli aspetti di pianificazione si prende invece atto che Ecomar ha chiarito che intende conferire nell'impianto, oltre ai rifiuti speciali, anche rifiuti urbani destinati a recupero (R13 messa in riserva) identificati da codici Eer della famiglia 20 "rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni)"*

*Si ritiene l'attività di gestione rifiuti dell'impianto in linea con la pianificazione che regola la gestione dei rifiuti urbani, sulla base della quale non è preclusa la possibilità di trattare quelli a recupero, essendo tale attività inquadrata in una logica di mercato."*

- **il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore**, nel contributo conclusivo del 06/10/2021, conferma quanto espresso nel contributo del 07/01/2021 e dopo aver esaminato il progetto e riportato gli aspetti salienti, non riscontra aspetti di propria competenza, ferma restando la conformità urbanistica dell'intervento;

- **il Settore Autorizzazioni rifiuti**, nel proprio contributo conclusivo del 09/12/2021 rileva che: *"... Dalla documentazione si rileva che la Soc. non ha indicato per quanto riguarda le operazioni D15 e R13 i quantitativi di rifiuti pericolosi e non pericolosi massimi giornalieri e annui movimentabili per tali operazioni. Si chiede pertanto che siano definiti tali quantitativi. In riferimento alla demolizione di 3 serbatoi di grandi dimensioni, prevista nella documentazione in esame, si rileva tale demolizione avverrà nell'area "ex nazionale" che nell'attuale planimetria allegata all'autorizzazione AIA vigente risulta non utilizzata al trattamento di rifiuti, e pertanto non disciplinata dalla stessa autorizzazione. Visto quanto sopra si ritiene che eventuali autorizzazioni, titoli edilizi, nulla osta ecc. non potranno fare parte del successivo procedimento di riesame con modifica sostanziale dell'AIA, ma dovranno essere acquisiti*

*separatamente. In riferimento alla documentazione integrativa si ritiene che per quanto riguarda gli altri aspetti di competenza di questo Settore la Soc. abbia risposto in maniera esaustiva, rimandando per quanto riguarda gli aspetti prettamente gestionali a successivi approfondimenti che verranno effettuati nell'ambito del procedimento di riesame con modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale. Si ribadisce quanto già evidenziato nel precedente contributo: "...considerato che lo stabilimento Ecomar è soggetto a procedura di bonifica, gli interventi in progetto che determineranno un'interferenza con il suolo, in seguito all'esecuzione di scavi di fondazione o altro tipo di scavi, dovranno essere autorizzati ai sensi della normativa vigente e quindi, in funzione della tipologia di intervento, ai sensi dell'art. 13 bis LR 25/1998 o ai sensi dell'art. 242 ter del 152/06 e s.m.i. La Regione con la DGR 55 del 01/02/2021 ha approvato le Linee Guida di prima applicazione per l'attuazione dell'art. 242 ter "Interventi ed opere in siti oggetto di bonifica" del D.Lgs.152/2006 e s.m.i."*

- il **Settore Autorizzazioni ambientali**, nel contributo del 12/10/2021, in relazione all'oggetto della pratica non rileva profili di competenza;

- il **Settore Tutela della natura e del Mare**, nel proprio contributo del 28/10/2021, conferma il parere espresso in data 05/01/2021 e quindi, verificata la tipologia di richiesta e lo studio di impatto ambientale trasmesso, ritiene che non si prevedono incidenze significative sui siti natura 2000 prossimi all'area di intervento e pertanto non si rende necessario attivare il procedimento di valutazione di incidenza;

- il **Comune di Rosignano M.mo**, trasmette il proprio parere in sede di conferenza, che viene integralmente allegato al presente verbale;

Illustrata la sintesi dei contributi ed i pareri ad oggi pervenuti, il rappresentante del Settore VIA invita i presenti a esporre i propri interventi:

Il Comune di Rosignano M.mo, illustra il proprio contributo in sede di Conferenza e ritiene che debbano essere forniti i chiarimenti richiesti ivi contenuti. Preso atto dell'obbligatorietà degli interventi, richiede, tra l'altro, un approfondimento sull'effettiva necessità di mantenere attive le due modalità di lavorazione, ovvero l'inertizzazione in vasca aperta (attività esistente) e quella automatizzata prevista dal progetto di modifica;

Arpat, precisa che il percorso di miglioramento tecnologico è stato richiesto conseguente ad un incidente pregresso e conseguente adeguamento alle BATc.

Il Presidente, in merito ai quantitativi annui richiesti dal Settore Autorizzazione Rifiuti, precisa che per le operazioni D15 l'aumento richiesto dovrà essere inferiore o uguale a 200 t/gg quale soglia riportata alla lettera o), allegato III, parte seconda del Dlgs. 152/06 poiché quantità superiori comporterebbero l'attivazione di un procedimento di PAUR e la conseguente archiviazione del presente procedimento di VIA postuma.

Marcello Bessi del Settore VIA, ritiene necessario che il Proponente inquadri gli interventi di modifica previsti in merito agli aspetti legati alle operazioni di bonifica. In particolare, se si rientra nel caso previsto dall'art. 13bis della LR 25/98 o se rientra nei casi previsti dall'art. 242ter del Dlgs. 152/06 e depositi una relazione sanitaria atta a dimostrare che l'intervento proposto non comporti rischi per la salute delle persone che frequentano l'area a vario titolo;

Il Proponente prende atto dei contributi dei vari Enti pervenuti e della discussione svolta in conferenza ed evidenzia che nel primo progetto inviato un anno fa si prevedevano già le due forme distinte di gestione dei rifiuti (capannone vecchio e capannone nuovo) e che questa possibilità non era stata messa in discussione. La seconda versione del progetto presentata nel settembre 2021, ha preso atto delle prescrizioni dei contributi pervenuti durante il procedimento, in particolar modo la prescrizione di operare al "chiuso", motivo per cui l'azienda si è impegnata economicamente e progettualmente per trovare idonee soluzioni che hanno previsto anche la demolizione di strutture preesistenti al fine di garantire sufficienti spazi di manovra.

Alla luce della discussione fin qui svolta, i presenti rilevano la necessità di acquisire gli approfondimenti emersi in sede di conferenza e dai pareri/contributi fino ad oggi pervenuti;



Il proponente dichiara di voler comunque predisporre una propria proposta di approfondimento e chiarimento, finalizzata a superare gli elementi critici evidenziati nella discussione e nei pareri fino ad oggi pervenuti.

La Conferenza richiede al proponente di fornire i chiarimenti richiesti nel presente verbale e come emersi dai contributi e pareri fino ad oggi pervenuti, da consegnare entro il **15/02/2022** salvo eventuale richiesta di proroga.

Alle ore 12:05 la Conferenza sospende quindi i lavori, fissando nuova seduta da convocarsi con apposita nota a tutti i partecipanti al ricevimento dei chiarimenti sopra richiesti..

Letto, i presenti sottoscrivono.

<b>I Partecipanti alla Conferenza</b>	<b>Firma</b>
Roberto Bertani	Firmato digitalmente
Susanna Berti	Firmato digitalmente

il Presidente,  
Ing. Alessio Nenti  
(Firmato digitalmente)

Firenze, 09/12/2021

Allegato: parere del Comune di Rosignano M.mo

**Oggetto: VIA postuma art. 43 comma 6 L.R. 10/2010, D.G.R. n. 931/2019 con progetto di modifica relativamente all'esistente impianto di gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ubicato in Via Polveroni n. 9/11, loc. Vada, comune di Rosignano M.mo (LI).**

**Proponente: Ecomar Italia S.p.A. Richiesta di pareri e contributi tecnici istruttori sulle integrazioni.**

## **Parere Comune di Rosignano Marittimo**

### **Inquadramento territoriale**

...

#### Inquadramento acustico

L'impianto è correttamente inquadrato in classe IV ai sensi del Piano di Classificazione Acustica vigente

#### Modifiche previste sul capannone di lavorazione.

Di seguito 4 estratti dalle tavole di progetto che sintetizzano le modifiche strutturali e gestionali al capannone di lavorazione.

La superficie del capannone (estratto 1) dallo stato attuale viene incrementata sia trasversalmente che longitudinalmente (estratto 2).

L'incremento trasversale è finalizzato prevalentemente ad una migliore manovrabilità dei mezzi di carico e scarico nonché a mantenere i mezzi completamente all'interno del capannone chiuso durante le operazioni. Tuttavia una parte dell'incremento trasversale è destinato ad accogliere aree di compattazione rifiuti (C3), area quarantena rifiuti (AQ), baia di trattamento (B2) ed 1 delle 3 nuove baie di maturazione.

L'incremento longitudinale è invece finalizzato ad ospitare nuove baie di trattamento e stoccaggio (B1 e B2) e maturazione post trattamento, nonché un sistema automatizzato di miscelazione ed inertizzazione.

Le vasche attualmente utilizzate (A1,A2,A3,A4,A5) nella porzione del capannone esistente vengono mantenute integralmente sia come volumetria che come utilizzo e stoccaggio di trattamento rifiuti (estratti 3 e 4)


Nella **nuova sezione** verranno realizzate nuove baie di trattamento (B1,B2 da 270 mc cadauna) sempre per trattamento rifiuti, un miscelatore/inertizzatore da 50 tonn/ora, e 3 baie per la maturazione dei rifiuti in uscita dal miscelatore (466, 441,311 mc rispettivamente), oltre ai silos esterni (B6,B7,B8,B9 da 50 mc cadauno) finalizzati al contenere rifiuti polverulenti (anche pericolosi) e materie prime da utilizzare nelle operazioni nel miscelatore automatizzato.

Inoltre in tutte le vasche e baie autorizzate al trattamento potranno essere esercite operazioni di trattamento indipendentemente dall'eventuale successivo passaggio dal miscelatore automatico.


Per ciò che concerne quindi l'automazione della miscelazione/inertizzazione questa verrà svolta nella sezione meccanica automatizzata del nuovo capannone, mentre in tutte le restanti baie e vasche le operazioni verranno svolte attraverso mezzi meccanici con guidatore (modalità attuale).

Inoltre va sottolineato che la richiesta autorizzativa prevede la possibilità di effettuare miscelazione in deroga di rifiuti pericolosi in quasi tutte le sezioni di trattamento del capannone.


## Stato Attuale del Capannone (1)



## Incremento della superfici occupata da capannone e strutture adiacenti come modificata da progetto (2)



Strutture impiantistiche in previsione di esercizio nel capannone come modificato da progetto



## Elenco operazioni previste (4)

Di seguito viene riportato il dettaglio di tutte le Aree/Strutture. Il simbolo:

- \* sta ad indicare che l'area e/o struttura sono già esistenti;
- # sta ad indicare invece che l'area e/o struttura è di nuova attuazione;

Infine con il colore **arancione** è stata evidenziata l'operazione D e/o R aggiunta rispetto allo stato autorizzato (A.D. n. 48 del 13.03.2014 della Provincia di Livorno e ss.mm.ii.);

Area / Struttura	ID n.	Esistente o da realizzare	Capacità	Operazione	Note
INTERNO CAPANNONE E AMPLIAMENTO DOVE TROVANO COLLOCAZIONE LE SEGUENTI VASCHE-BAIE-AREE:	VASCA A1	*	100 t o mc	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ D9 – RIFIUTI SOLIDI / FANGHI / POLVERI</li> <li>▪ D13 – RIFIUTI SOLIDI / FANGHI / POLVERI</li> <li>▪ D15 – RIFIUTI SOLIDI / FANGHI / POLVERI</li> </ul>	
	VASCA A2	*	100 t o mc		
	VASCA A3	*	80 t o mc		
	VASCA A4	*	250 t o mc	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ D9 – RIFIUTI SOLIDI / FANGHI / POLVERI</li> <li>▪ D13 – RIFIUTI SOLIDI / FANGHI / POLVERI</li> <li>▪ <b>D14 – RIFIUTI SOLIDI / FANGHI / POLVERI</b></li> <li>▪ D15 – RIFIUTI SOLIDI / FANGHI / POLVERI</li> </ul>	-
	VASCA A5	*	250 t o mc	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>R13 – RIFIUTI SOLIDI / FANGHI / POLVERI</b></li> <li>▪ <b>R12 – RIFIUTI SOLIDI / FANGHI / POLVERI</b></li> </ul>	-
	BAIA B1	#	270 mc	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>D9 – RIFIUTI SOLIDI / FANGHI / POLVERI</b></li> <li>▪ <b>D13 – RIFIUTI SOLIDI / FANGHI / POLVERI</b></li> </ul>	
	BAIA B2	#	270 mc		
	BAIA B3	#	466 mc	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>DEPOSITO RIFIUTI IN USCITA DAL MESCOLATORE DOPO LAVORAZIONE</b></li> </ul>	<u>NOTA 1</u>
	BAIA B4	#	441 mc		
	BAIA B5	#	311 mc		
	AREA C1	#	56 mq	<b>D14 – RIFIUTI LIQUIDI LINEA B.2DL</b>	
	AREA C2	#	56 mq	<b>R12 – RIFIUTI LIQUIDI LINEA B.2RL</b>	
	AREA C3 <sub>D</sub>	#	30 t	<b>D13 – RIFIUTI SOLIDI LINEA A.2DS (COMPATTAZIONE)</b>	
	AREA C3 <sub>R</sub>	#	30 t	<b>R12 – RIFIUTI SOLIDI LINEA A.2RS (COMPATTAZIONE)</b>	
	AREA AQ	#	30 t	<b>AREA QUARANTENA</b>	
IN ADERENZA AL CAPANNONE E SUO AMPLIAMENTO	SILO B6	#	50 mc	<b>D9 – RIFIUTI POLVERI NON PERICOLOSE</b>	<u>NOTA 2</u>
	SILO B7	#	50 mc	<b>D9 – RIFIUTI POLVERI PERICOLOSE</b>	
	SILO B8	#	50 mc	REAGENTI POLVERULENTI	MATERIA PRIMA
	SILO B9	#	50 mc	REAGENTI POLVERULENTI	MATERIA PRIMA
	SERB. 10	#	34 mc	<b>D9 – RIFIUTI LIQUIDI NON PERICOLOSI</b>	<u>NOTA 3</u>
	SERB. 11	#	30 mc	DEPOSITO TEMPORANEO (DT) – RIFIUTI LIQUIDI DI SCARTO DEGLI SCRUBBER	-
	CIST. S9	#	10 mc	STOCCAGGIO ACIDO SOLFORICO (CHEMICAL PER IMPIANTO SCRUBBER)	
	CIST. S10	#	10 mc	STOCCAGGIO IPOCLORITO DI SODIO (CHEMICAL PER IMPIANTO SCRUBBER)	
	CIST. S11	#	10 mc	STOCCAGGIO SODA CAUSTICA (CHEMICAL PER IMPIANTO SCRUBBER)	

17) Variazione del quantitativo di reagente da impiegare per l'operazione di solidificazione: l'azienda intende richiedere l'eliminazione dell'attuale limite del 5% e adottare come nuovo criterio di do-

*saggio del reagente l'utilizzo di un quantitativo di reagente che garantisca il raggiungimento della % di residuo fisso conforme ai limiti previsti per il conferimento in discarica;*

**Proposta prescrittiva:**

Poiché come reagenti si richiede di utilizzare anche rifiuti in sostituzione delle materia prime indicati sotto l'operazione D9 nell'elenco dei codici EER di cui all'Allegato E, è necessario approfondire il nuovo criterio di dosaggio affinché si conosca preventivamente il quantitativo di rifiuti che verranno utilizzati come reagenti ponendone comunque un tetto massimo di utilizzo.

*18) L'area di quarantena per i rifiuti solidi/fanghi/polveri in colli, fusti, scarrabili e liquidi in fusti e cisternette è stata ricollocata all'interno del capannone – cfr. Tavola 06 "STATO MODIFICATO Piante del capannone"*

**Proposta prescrittiva:**

La nuova area di quarantena AQ è all'interno del capannone e adiacente all'area C3 dedicata alla compattazione in cui è ubicata la nuova pressa. E' opportuno che le due aree siano fisicamente separate.

**Emissioni in atmosfera**

**- Polveri in fase di cantiere**

Nell'Allegato A relativo all'aggiornamento dello Studio di Impatto Ambientale, si legge che *"Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, le attività di cantiere possono interferire con le polveri generate in fase di demolizione o costruzione. Normali modalità di abbattimento delle polveri, che saranno descritte e dettagliate nei PSC delle future fasi di progettazione, consentiranno di mitigare il potenziale impatto."*

**Proposta prescrittiva:**

Poiché le attività previste di costruzione e demolizione implicano, seppur temporaneamente, un diverso scenario emissivo circa le polveri emesse, si ritiene opportuno eseguire una stima delle polveri emesse in fase di cantiere specificando le operazioni che si intendono attuare per il loro abbattimento.

**- Odore in fase a regime**

Nello studio di impatto ambientale 2020 si riporta che *"L'azienda non presenta ad oggi problematiche di impatto odorigeno e non ha quindi ancora ritenuto necessaria l'effettuazione di monitoraggio odorigeni"*. Tale tematica non viene rimodulata nell'aggiornamento dello Studio di Impatto Ambientale redatto alla luce delle nuove modifiche impiantistiche.

Nell'Allegato C – Sistemi di trattamento delle emissioni in atmosfera a servizio del capannone (e suo ampliamento) di lavorazione, il Gestore dichiara che all'interno del capannone e del suo ampliamento è prevista la gestione di rifiuti contenenti sostanze organiche odorigene, ne consegue che i sistemi di abbattimento previsti da progetto operino anche il trattamento delle componenti odorigene.

**Proposta prescrittiva:**

Essendo il disturbo olfattivo uno dei fattori critici che interessa il territorio circostante gli impianti di trattamento dei rifiuti, si ritiene opportuna l'elaborazione di uno studio di impatto olfattivo da eseguirsi tramite una simulazione modellistica in cui l'inquinante considerato è l'odore espresso in concentrazione di odore [ouE /m<sup>3</sup>] (UNI EN 13725:2004) di un'unica pseudospecie che si disperde in atmosfera in forma gassosa. In assenza di limiti di legge, i risultati degli studi di impatto devono essere rappresentati in mappe che evidenzino i valori a 1, 3 e 5 OUE/m<sup>3</sup> del 98° percentile su base annuale delle concentrazioni di picco di odore. Le sorgenti emissive da considerare consisteranno nel camino E1 e tutte le emissioni diffuse e fuggitive in grado di generare un impatto olfattivo. Come criteri di individuazione dei recettori, deve essere inclusa l'abitazione o il locale ad uso collettivo (scuola, ospedale, etc.) più prossimo all'impianto ed almeno un recettore per ognuno dei centri abitati ubicati entro 3 km dall'impianto.

Inoltre, si ritiene opportuno introdurre anche metodi di controllo delle emissioni odorigene come strumento di gestione e verifica di corretta gestione dell'impianto atti a minimizzare le emissioni odorigene sul territorio circostante. In particolare, in funzione delle attività svolte all'interno dell'impianto, verranno individuati punti su cui effettuare periodicamente campionamenti ed analisi delle emissioni odorigene mediante il metodo dell'olfattometria dinamica (UNI EN 13725).

- **Aumento dei punti di carico/scarico rifiuti** (All. I - Conformità al Piano Regionale di Gestione Rifiuti e Bonifiche)

Seppur i criteri di localizzazione si applichino ad impianti di nuova installazione, è nota la criticità (criterio penalizzante) relativa alla distanza delle abitazioni più prossime ai punti di scarico dei rifiuti che, nel caso di Ecomar, risulta sempre al di sotto dei 200m.

Il progetto proposto aggrava ulteriormente la condizione attuale in quanto i punti di scarico passano dai n. 6 attuali ai n.9 di progetto come evidenziato nella figura sottostante estratta dall'allegato I in cui, oltre alle abitazioni più prossime allo stabilimento, si riportano:

+ da P1 a P6 evidenziati con il colore bianco i punti di scarico dei rifiuti attivi nello stato attuale

+ da P7 a P10 evidenziati con il colore arancio i nuovi punti di scarico nello stato di progetto

Il punto di scarico P6, nella nuova configurazione d'impianto, sarà invece eliminato.



Le operazioni di carico/scarico dei mezzi di trasporto, oltre a quelle di trattamento dei rifiuti, comportano emissioni diffuse in atmosfera in particolare di polveri, composti organici ed odori.

**Proposta prescrittiva:**

Si richiede che siano indicati gli accorgimenti tecnici che verranno adottati per contenere le emissioni di odori, composti organici e polveri nelle fasi di carico/scarico nelle nuove aree esterne il capannone ed il suo ampliamento, interessate dalle suddette attività.

**Impatto acustico**

Conclusioni

Dalla Valutazione previsionale di impatto acustico si evince che in fase di attività l'azienda sarà in grado di rispettare i limiti di immissione ed emissione previsti per la classe IV dal PCCA mentre nella fase di cantiere saranno potenzialmente superati i limiti di emissione, immissione ed il criterio differenziale anche per recettori sensibili già censiti come esponenti.

Nella relazione non sono indicati gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore con i quali è auspicabile si possa abbattere l'effetto significativo e negativo di alcune fasi dell'attività di cantiere. In questa fase della progettazione è verosimile che non si possano conoscere le date precise dello svolgimento delle attività ma sarebbe auspicabile conoscere, almeno indicativamente, la stima del numero di giorni di durata delle singole fasi di cantiere con particolare riferimento a quelle per cui si prevedono i superamenti dei limiti sopra citati; l'organizzazione delle attività dovrà essere articolata in modo da minimizzare la durata proprio di tali fasi.

**Proposta prescrittiva:**

Si richiede inoltre che venga l'organizzazione della fase cantieristica sia articolata in modo da minimizzare il numero di giorni per cui si prevedono i superamenti dei limiti acustici di zona.

Si richiede che siano indicati gli accorgimenti tecnici e procedurali che verranno adottati per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore con i quali è auspicabile si possa abbattere l'effetto significativo e negativo delle fasi dell'attività di cantiere per cui si prevedono superamenti dei limiti di immissione, emissione e del criterio differenziale.